



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Polizza assicurazione: se aumenta il premio ma non hai fatto incidenti

Autore: Redazione | 12/04/2015



Rc auto: la compagnia deve comunicare le variazioni di prezzi agli assicurati.

In teoria è possibile che il tuo premio dell'assicurazione aumenti nonostante tu non

abbia fatto, negli ultimi anni, alcun incidente stradale. E questo perché, a seguito della liberalizzazione avvenuta nel 1994, le compagnie assicurative hanno piena libertà di determinare le tariffe Rc auto, sia per quanto riguarda i **parametri** sia per gli **aumenti tariffari**.

Ma attenzione: per poter disporre unilateralmente gli aumenti di polizza, la compagnia deve, in ogni caso, trasmettere al cliente, insieme all'**attestato di rischio** e almeno **30 giorni** prima della scadenza annuale del contratto, una **comunicazione scritta** contenente la data di scadenza del contratto e indicazioni sul **premio di rinnovo**.

Tali informazioni possono essere fornite direttamente, con un **foglio illustrativo** che indichi, in modo dettagliato, le singole componenti della variazione premio rispetto all'annualità precedente (per esempio per variazione tariffaria per variazione della classe di merito), o indirettamente, mediante invito al contraente **a rivolgersi presso il proprio agente** (o al call center) che sarà obbligato a fornire tutte le informazioni in argomento. Purtroppo in quest'ultimo caso si consegna all'assicurazione una libertà particolarmente incidente sui diritti dei consumatori facendo leva sulla tradizionale pigrizia di questi ultimi a recarsi presso il punto vendita.

Ecco perché, in prossimità della scadenza della polizza, è opportuno verificare se convenga confermare il contratto con la vecchia assicurazione (che, per legge, non si rinnova più automaticamente, ma necessita di un nuovo e apposito consenso) o meno.

Ricordiamo, infatti, che a partire dal 2012 **[1]**, è cambiata la legislazione: in particolare non è più possibile il **tacito rinnovo del contratto**. Non c'è più quindi più l'onere di inviare **disdetta** (prima il termine era di 15 giorni antecedenti alla scadenza): è quindi più facile cambiare compagnia anche all'ultimo momento nel caso questa non ci soddisfi più o nel caso in cui l'assicuratore non ci fornisca

l'assistenza o i chiarimenti richiesti.

Non essendo più attivo il tacito rinnovo, l'assicurato è tenuto a comunicare alla propria compagnia la volontà di assicurare la propria auto per un altro anno qualora sia intenzionato a continuare il rapporto assicurativo con essa. Se non lo fa, poiché l'assicurazione si risolve automaticamente, egli rimarrà **privo di copertura assicurativa**: ciò però a partire dal 16mo giorno successivo alla scadenza del contratto assicurativo. La legge infatti prevede una ultrattività della polizza per 15 giorni dopo la scadenza; in questo modo si cerca di non sfavorire chi non è abituato al fatto che la propria copertura assicurativa cessa allo scadere esatto del contratto.

Note

[1] Decreto Legge n. 179/2012. *Autore immagine: 123rf com*